

TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA - SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E SS
E CON ISTANZA SUBORDINATA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

PER: **Grasso Rosa**, nata ad Aci Catena (CT) il 22.07.1974, residente ad Acireale (CT) nella via Guido Gozzano, 20, C.F. GRSRSO74L62A027N, elettivamente domiciliata in Misterbianco, nella via Luigi Pirandello, 26, presso lo studio dell'Avv. Roberto Magri, C.F. MGRRT76E24C351D, tel./fax 095.431942, pec: roberto.magri@pec.ordineavvocaticatania.it, che la rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto; **- ricorrente-**

CONTRO: **M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, sedente in Brescia, nella via Santa Caterina, 6 - CAP 25100, pec: brescia@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO: **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, sedente in Brescia, nella via Santa Caterina, 6 - CAP 25100, pec: brescia@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO: **M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito territoriale della Provincia di Mantova**, in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, sedente in Brescia, nella via Santa Caterina, 6 - CAP 25100, pec: brescia@mailcert.avvocaturastato.it; **- resistenti-**

AVENTE AD OGGETTO: LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PRESENTATA DALLA DOCENTE RICORRENTE IN QUANTO INTERESSATA ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE NELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (FASI B, C, D, ART. 6 C.C.N.I.).

IN FATTO

La ricorrente, con contratto stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia il 20.12.2011, veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola, in quanto inserita nella Graduatoria ad Esaurimento degli aspiranti al ruolo, in qualità di docente della scuola primaria. Pertanto, in pari data, ovvero il 20.12.2011, stipulava con il MIUR il contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune, con decorrenza giuridica dall'1.09.2011 (all. 1).



In data 8.4.2016 veniva pubblicata dal MIUR - Direzione Generale Personale della Scuola - la nota prot. 9520, avente ad oggetto: “Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017, trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016”.

La nota, o meglio, l'ordinanza e il CCNI allegati, davano il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'anno scolastico 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorreva presentare le domande e con la scansione di tutti i passaggi successivi, comprese le modalità di assegnazione delle cattedre nell'ambito delle operazioni di mobilità. In particolare, restringendo l'analisi alla posizione della ricorrente, i riferimenti normativi ed operativi erano costituiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016 (al quale l'ordinanza medesima rimanda).

Segnatamente, le operazioni di mobilità prevedevano due fasi distinte.

Nella prima delle due fasi (fase A dell'art. 6 del CCNI) sarebbero stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si sarebbe proceduto ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali.

La ricorrente, secondo quanto previsto dalla legge 107/15 e come richiamato dal contratto di assunzione, avrebbe dovuto partecipare alla seconda fase, precisamente alla fase C), che avrebbe riguardato i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.

Il termine per la presentazione della domanda era fissato per il 30.05.2016, per cui l'istante, in data 28.05.2016, ha tempestivamente presentato la domanda di mobilità per il trasferimento interprovinciale (all. 2).

La tempestività e correttezza della domanda è documentata dalla lettera di notifica inviata il 15.06.2016 dal MIUR sulla posizione individuale presente nel sito internet ministeriale, pagina Istanze on line (all. 3).

Va subito precisato che la domanda presentata dalla ricorrente reca tutte le informazioni idonee per una corretta valutazione dei titoli.

In particolare, per quanto si dirà appresso, vanno evidenziati i seguenti elementi:

- il punteggio di riferimento, costituito dal punteggio base di n. 55 punti, dal punteggio aggiuntivo di ulteriori n. 6 punti, riconosciuti per il ricongiungimento al coniuge (da considerarsi, nell'ambito della mobilità, solo nel comune di residenza della richiedente);
- i titoli conseguiti;
- il numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la



decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza: 3, il numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio: 1, il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo: 5;

- il comune di ricongiungimento per il trasferimento, A028 ed il numero dei di lei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro: 1;

- le preferenze territoriali con indicazione di 25 ambiti nazionali in ordine di preferenza. Si precisa, in virtù di quanto si dirà appresso, che tra le preferenze, espresse solo per ambiti siciliani, la preferenza n. 6 riguarda l'ambito 0026 provincia di Siracusa.

Con nota del 29.07.2016, il MIUR informava sul proprio sito di aver diffuso gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria e che i relativi bollettini erano stati inviati agli Uffici Scolastici Regionali per la pubblicazione. In pari data l'istante, previa analisi dei predetti bollettini, apprendeva di non essere stata assegnata in nessuno degli ambiti indicati in domanda.

Il 29.07.2016 l'Ufficio XII del MIUR Ambito Territoriale di Siracusa dell'U.S.R. Sicilia, pubblicava l'elenco dei trasferimenti relativi alla seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI, della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, come pervenuto dal MIUR (all. 4). Orbene, da una consultazione dell'elenco, la ricorrente apprendeva che un'altra docente assunta nell'anno 2015/2016 a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento, tra l'altro in possesso di un punteggio sensibilmente inferiore al suo, risultava trasferita in Sicilia, nell'Ambito 0026 Siracusa, in città ed in provincia, Ambito indicato dalla medesima ricorrente in domanda.

Di seguito, si riporta il nominativo del docente trasferito nell'Ambito della Sicilia 0026 Siracusa, in forza di un punteggio inferiore a quello della odierna ricorrente:

- **Baglieri Chiara, nata a Modica (RG) il 13.04.1972, C.F. BGLCHR72D53F258O, precedenza prevista da CCNI, punteggio 29, Sicilia Ambito 0026;**

Va precisato, al fine di evitare pretestuose e dilatorie eccezioni, che trattasi di una docente che si trova in una posizione giuridica subordinata a quella dell'istante in quanto è stata assunta nell'anno scolastico 2015/2016, assunzione nell'anno scolastico 2015/2016 che si rileva dalla consultazione dei bollettini dei trasferimenti allegati.

IN DIRITTO

- Preliminarmente, sulla competenza territoriale.

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è



territorialmente competente per la causa de qua, in quanto Mantova è la sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale Giudice territorialmente competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Si cita la Sentenza Cass. Civ. sez. lav. N. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per *“l'ufficio al quale il dipendente è addetto”* deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civile sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di *“garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria”*

-Riguardo all' Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

A) Come anticipato in premessa, il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016. L'ordinanza, che disciplina le operazioni di mobilità è stata adottata seguendo le prescrizioni dettate dalla legge 107/2015 (cd. della buona scuola) con la quale venne dato il via ad un piano di assunzioni, attuato nell'anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente. L'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 richiama espressamente quanto previsto dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016, dandone attuazione. La ricorrente, assunta nell'anno scolastico 2011/2012, dalle graduatorie permanenti, ha partecipato alla fase C prevista dall'art 6 del CCNI per il trasferimento interprovinciale.

A.1) Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità, muovendo dall'O.M. 241/16 che, all'art. 3, prevede che *“i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito MIUR nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17”*.

L'art. 8 prevede che **“i docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 2015/2016 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province”**.

L'art. 9, comma 10, stabilisce che *“nella fase C e D, le preferenze sono espresse*



solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15, lettera b), dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.

L'art. 9, comma 17, afferma il criterio della “viciniori età”, in virtù del quale, nell'ipotesi di indicazione incompleta delle province, l'assegnazione del docente verrebbe effettuata tenendo conto della catena di vicinanza tra gli ambiti indicati: *“il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito MIUR nell'apposita sezione mobilità 2016/2017 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.”.*

A.2) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'8.4.2016.

Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto l'8.4.2016 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

Le norme di riferimento del detto CCNI sono le seguenti:

L'art. 2, rubricato “destinatari”, nel quale, al comma 3, si prevede espressamente che *“ i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali”.*

L'art. 6, rubricato “fasi dei trasferimenti e dei passaggi” stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. In particolare, si riporta integralmente la fase c), rilevante nella



fattispecie. “FASE C - 1. Gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza ...”.

L'art. 8 del detto CCNI stabilisce i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.

L'art. 9 è specifico per la scuola dell'infanzia e per quella primaria.

L'art. 17 disciplina le modalità di gestione del contenzioso, prevedendo il reclamo entro 10 giorni.

Infine, l'allegato 1, rubricato “effettuazione della fase c, ambiti nazionali”, ripercorrendo tutte le fasi della mobilità, e, quindi, anche l'ordine delle operazioni dei movimenti, precisa che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto.

Segnatamente, il detto allegato 1 stabilisce che “partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione



dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

A.3) Legge sulla “buona scuola” n. 107 del 13.07.2015.

Il comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, poi, statuisce che “Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

-Riguardo al criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovavano nella medesima posizione giuridica.

B) Così riprodotto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sede



scolastica, atteso che è rimasta, illegittimamente, sin dal 2011, presso l'Ambito Territoriale di Mantova, distante migliaia di chilometri dalla città di residenza laddove vi era la disponibilità di cattedre nella provincia di Siracusa, inopinatamente assegnate a docenti in assegnazione da ambito nazionale, assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

Di contro, l'Amministrazione, asserendo che un non meglio precisato "algoritmo" avrebbe gestito le operazioni per il corretto posizionamento in graduatoria, al fine di assicurare la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta e/o istanza da parte degli interessati riguardo alla fallacia del detto algoritmo.

In buona sostanza, è evidente che un sistema computerizzato non possa che dare risultati errati qualora si inseriscano parametri non corretti e, probabilmente, è ciò che si è verificato nella fattispecie. Stupisce, però, che l'Amministrazione sia rimasta inerme e non abbia voluto correggere gli errori effettuati, addirittura spingendosi ad affermare che il reclamo proposto dall'istante (e da tanti altri docenti) non sarebbe stato preso in considerazione, nonostante fosse stato previsto dall'art. 17 del CCNI che il MIUR medesimo ha sottoscritto.

* * *

Per tal ragione, l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale assegnato è illegittimo e l'amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria

ISTANZA CAUTELARE

Sul Fumus boni iuris.

Nella fattispecie in esame emerge non solo il *fumus boni iuris*, bensì (emerge) l'evidente fondatezza della domanda. In merito, ci si riporta a quanto dedotto in fatto ed in diritto circa i motivi di ricorso con l'indicazione delle violazioni e delle illegittimità poste in essere.

Sul periculum in mora.

La ricorrente, in attesa della definizione del giudizio nel merito, patirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.

Il *periculum in mora* è ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione che costringerebbe l'istante a rimanere a migliaia di chilometri di distanza dalla residenza familiare, con notevole pregiudizio anche per l'educazione dei figli.

Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. E, invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto



dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettiva tutela giurisdizionale. Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività della tutela dei diritti costituzionalmente assicurati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è insuscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Per le ragioni suesposte, il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per la ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela, laddove le sue ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Tribunale adito:

I. in via cautelare, ai sensi degli artt. 700 c.p.c., di voler emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie, previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e, in particolare, in parte qua: a) dell'elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria con il quale è stato disposto il permanere dell'istante nell'ambito territoriale di Mantova; b) dell'elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.07.2016 dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa; ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione del ricorrente all'Ambito territoriale per la Sicilia, 0026, provincia di Siracusa, ovvero, in subordine, uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.

II. nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni.

In accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e, in particolare, in parte qua: a) dell'elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria con il quale è stato disposto il permanere dell'istante nell'ambito territoriale di Mantova; b) dell'elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.07.2016 dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa; ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione del ricorrente all'Ambito territoriale per la Sicilia, 0026, provincia di Siracusa, ovvero in subordine ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

- Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente;



- Ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa di comunicare l'indirizzo di **Baglieri Chiara, nata a Modica (RG) il 13.04.1972, C.F. BGLCHR72D53F258O, precedenza prevista da CCNI, punteggio 29, Sicilia Ambito 0026**, quale docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016, indicata, in modo incompleto, nel bollettino delle operazioni di mobilità dallo stesso Ufficio Scolastico Provinciale pubblicato in data 29.07.2016;

* * *

**ISTANZA PER L'AUTORIZZARE DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151 CPC (DEROGANDO DALLE
FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 150 CPC)**

Subordinatamente, ove l'odierno Giudicante dovesse ritenere che i docenti indicati nel suddetto bollettino e assunti nell'anno scolastico 2015/2016, pur non essendo direttamente interessati al ricorso de quo, siano da considerarsi, ciononostante e indipendentemente dal punteggio, ugualmente controinteressati, si chiede, essendo questi ultimi in numero rilevante, **di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.)** nel modo meno oneroso e più tempestivo, ovvero **mediante la pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale della Provinciale di Siracusa;**

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento, avente ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

01. Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
02. Domanda di mobilità interprovinciale;
03. Lettera di notifica per la domanda di trasferimento interprovinciale;
04. Elenco/bollettino dei trasferimenti nell'ambito territoriale di Siracusa;
05. Ordinanza Ministeriale n. 241/16;
06. Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016;
07. Procura alle liti;
08. C.U. Pagato con F23.

Catania, 25 ottobre 2016

Avv. Roberto MAGRÌ

